

Come comportarsi durante scrutini ed esami.

1- GUIDA PER GLI SCRUTINI

L'intelaiatura della struttura scolastica dell'ora di religione nelle scuole pubbliche è ancora regolata dalla L. n. 824 del 5.6.1930, in cui, l'art. 4 recita: *"Per l'insegnamento religioso, in luogo di voti e di esami viene redatta a cura dell'insegnante e comunicata alla famiglia una speciale nota, da inserire nella pagella scolastica, riguardante l'interesse con il quale l'alunno segue l'insegnamento e il profitto che ne ritrae"*.

La CM n. 117 del 23.9.1930 applicativa della suddetta legge specifica, a proposito della nota da inserire nella pagella, che questa deve essere inserita *"negli altri simili documenti scolastici, nei quali si attesa il profitto di ogni altro insegnamento"*.

Nel 1987, le CC.MM. n. 11 del 21.1.87 e n. 156 del 23.5.87 ricordano che il pagellino di religione *"... oltre a recare per ciascun trimestre o quadrimestre firma insegnante et timbro scuola, debent essere vistate da capo d'istituti aut docente delegato..."*; la seconda, rispondendo a quesiti, precisa *"che in scuola istruzione secondaria superiore prospetti relativi at risultati scrutini finali da affiggere in albo istituti debent contenere apposito spazio, dopo quello riservato at disciplina religione, per attività..."*.

E' inutile ricordare che la mancata partecipazione dell'IdR alla valutazione degli alunni che si sono avvalsi di R.C. *invalida lo scrutinio*, così come previsto dagli artt. 1 e 3 e 31 dell'OM n. 80 del 9.3.1995, integrata dall'OM n. 117 del 22.3.1996, dai quali si evince che i Consigli di Classe (=C.d.C.) sono perfetti solo in presenza di tutti gli insegnanti, compreso naturalmente l'IdR.

- *In riferimento ad un'eventuale votazione in seno al C.d.C., cioè se l'IdR deve votare o no e se il suo voto è valido o meno, l'ultimo comma del punto 2.7 del DPR 202 del 23.6.1990 con molta chiarezza afferma che "nello scrutinio finale, ..., il voto espresso dall'insegnante di religione cattolica, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale", quindi vota.*

Ora, cerchiamo di capire se il voto vale o non vale.

Il TAR di Puglia-Lecce con sentenza n. 5 del 5.1.1994, il TAR della Sicilia-Catania con ordinanza n. 2307 del 19.9.1995 e il Consiglio di Giustizia Amministrativa (CGA) per la regione Sicilia con ordinanza n. 130 del 24.2.1996 e la sentenza n. 1089/99 del TAR della Toscana hanno affermato che il voto espresso dall'IdR vale *"nel senso che il voto del docente di religione, ove determinante, si trasforma in giudizio motivato, ma senza perciò perdere il suo carattere decisionale e costitutivo della maggioranza"*, quindi, è necessario solo in questo caso che l'IdR trascriva sul registro dei verbali il suo giudizio in modo articolato.

